Codice della crisi: adeguati assetti per le micro imprese

- Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che:
  - l'imprenditore individuale debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3 – Doveri del debitore)
  - l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, abbia il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 375 – Assetti organizzativi dell'impresa; art. 2086 c.c.).
- Sono norme fondamentali nell'impostazione del nuovo Codice della crisi, ma stanno creando delle difficoltà a gran parte delle micro imprese e dei loro consulenti, soprattutto perché la norma non prevede esoneri dimensionali.
- Cerchiamo allora di rispondere a qualche domanda:
  - quali sono le "misure minime" che un imprenditore individuale deve adottare?
  - quando un assetto organizzativo, amministrativo e contabile può ritenersi adeguato alla natura e alle dimensioni di una microimpresa priva di un'organizzazione vera e propria?
  - esistono regole comportamentali apprezzate dalla giurisprudenza per sollevare da responsabilità l'imprenditore?

LE MPMI E IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA	⇨	Secondo l'ultima rilevazione ISTAT il 95% delle imprese italiane attive occupa meno di 10 addetti (oltre 4,2 milioni di imprese). Il 63% sono imprese individuali. Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha peraltro comunicato che nel 2020 le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno presentato dichiarazione sono state circa 3,7 milioni; tale insieme è composto da imprenditori (32,2%), lavoratori autonomi (14,2%), agricoltori (6,4%), mentre i contribuenti in "regime fiscale di vantaggio" e "regime forfetario" rappresentano ormai quasi la metà dei titolari di partita Iva (47,2%).	⇨	• Con una simile platea di soggetti interessati, è difficile ipotizzare che la maggior parte delle imprese riesca o possa adeguarsi ai nuovi obblighi. • Per la gran parte di esse sarà il commercialista di fiducia a porsi il problema e a cercare di proporre soluzioni compatibili che adempiano all'obbligo di legge, evitando quindi il sorgere di responsabilità ulteriori in capo al cliente, ma con oneri sostenibili.

ADEGUATI ASSETTI	⇨	• Adeguarsi è un obbligo ma anche un'opportunità:
		  - per migliorare l'efficienza dell'impresa;
		  - per beneficiare delle misure premiali previste dal Codice della crisi;
		  - per contenere le responsabilità personali.
			⇨	• A differenza di quanto accade in altri ambiti, il Codice della crisi non prevede alcuna mitigazione legata agli aspetti dimensionali.
				• Il commercialista dovrà saper fornire risposte "personalizzate" alle diverse tipologie di imprese clienti.
				• Quella proposta dal Codice della crisi non è una sfida riservata al mondo delle imprese, ma coinvolge significativamente anche gli studi professionali che le assistono.

Aggiornato al 7.10.2022 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Perché adeguarsi?

Molte imprese, ancora piccole, si trovano nel guado tra l'essere imprese con modelli produttivi "artigianali" e richieste "industriali" provenienti dal mercato.
Talvolta, in questa fase, le piccole imprese riescono a realizzare grandi salti dimensionali in poco tempo conseguendo utili più che proporzionali alla crescita maturata proprio per il fatto che, per le ridotte dimensioni, non hanno una struttura adeguata, e quindi i relativi costi. In tali contesti mancano le fondamenta, cioè il costo di figure adeguate a una gestione complessa. Per certi versi quindi il rischio maggiore è quello di perpetrare ancor più certe dinamiche apparentemente premiate da un utile che è semplicemente preso a prestito dal futuro (earning borrowing).
Adeguarsi ai principi imposti dal Codice della crisi è quindi anzitutto necessario per il bene e lo sviluppo dell'impresa.
Rispettare la norma è, però, anche l'unica soluzione che consente anche a imprenditori e amministratori di società di evitare (o attenuare) responsabilità personali.
Si ricorda che, dal 16.03.2019, l'art. 2476 c.c. ha aggiunto, alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di s.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci, nonché verso il terzo o il singolo socio in caso di danni diretti causati da atti dolosi o colposi), la responsabilità verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
L'amministratore di una s.r.l. rischia quindi il proprio intero patrimonio personale se non ha adottato tutti gli strumenti necessari per la conservazione del patrimonio sociale.
Peraltro, anche, le aziende sane non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole e incerto come quello che sta caratterizzando gli ultimi anni.
In una recente sentenza del 19.01.2022 il Tribunale di Cagliari ha stabilito che la violazione del dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi è più grave quando la società non si trova in crisi, perché è proprio in questa fase che l'impresa ha le risorse anche economiche necessarie per predisporre con efficacia le opportune misure organizzative, contabili e amministrative.
La funzionalità di adeguati assetti volti alla tempestiva emersione dello stato di crisi è peraltro premiata dalle misure previste dall'art. 25 del Codice della crisi, in quanto poterne beneficiare è subordinato alla iniziativa tempestiva dell'organo amministrativo.
Si segnala, infine, che diverse camere di commercio stanno attivando bandi che assegnano contributi a fondo perduto (voucher) finalizzati alla diffusione e allo sviluppo della prevenzione della crisi d'impresa, agevolando in particolare la partecipazione delle imprese ad iniziative di formazione e o di valutazione dell'adeguatezza della propria struttura organizzativa, economico e finanziaria, nonché l'acquisto di software.

Quando ci si può considerare "adeguati"?

Ci si è soffermati più volte in questa rivista sul tema dell'adeguato assetto organizzativo.
In generale si può affermare che l'assetto risulta adeguato laddove permetta la tempestiva rilevazione dell'eventuale stato di crisi, nonché l'adozione e l'attuazione di misure volte al suo superamento.
In questa occasione il fine è quello però di proporre una soluzione per gestire e informare gli imprenditori individuali e le micro imprese, ossia quei (numerosi) soggetti che faranno più fatica a trovare soluzioni compatibili con la loro capacità organizzativa e di spesa. Sono peraltro gli stessi soggetti che rappresentano la stragrande maggioranza dei clienti dei commercialisti in Italia.
È sufficiente "andare dal commercialista" per potersi sentire tranquilli?
La risposta è negativa. È una risposta semplice per un professionista preparato sulla materia, ma non lo è altrettanto per un piccolo imprenditore.
Ma allora cosa serve?
Sebbene il tema sia ampiamente diffuso, in pochi se ne sono occupati. La norma stessa, a differenza di quanto accade in altri ambiti (pensiamo alle semplificazioni contabili previste dalla normativa fiscale per le imprese minori o a quelle previste dal codice civile per i cosiddetti bilanci micro e abbreviati), non prevede alcuna mitigazione legata agli aspetti dimensionali. Ci si augura che la mitigazione possa essere adottata in sede giurisprudenziale.
Per affrontare sotto un punto di vista pratico la necessità, sono state pubblicate check list e applicazioni software che, attraverso poche semplici domande, adatte per le imprese individuali e le micro imprese, consentono di monitorare la situazione ed esprimere una valutazione sull'adeguatezza (o meno) dell'impresa. I risultati tengono in considerazioni anche aspetti dimensionali (fatturato) e organizzativi (numero soggetti coinvolti nell'impresa).
Un esempio delle domande da porsi, in una realtà piccola o micro, potrebbe essere il seguente.

1. L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività e per le iniziative che intende adottare nei prossimi 12 mesi?
2. L'impresa dispone delle risorse chiave (interne e/o esterne) per una adeguata gestione amministrativa, contabile e finanziaria?
3. L'impresa dispone di un mansionario chiaro e condiviso?

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 7.10.2022
Riproduzione vietata

4. L'impresa dispone di un manuale delle procedure chiaro e condiviso?
5. Che regime contabile adotta l'impresa?
6. Con quale periodicità viene predisposta una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30?
7. La situazione contabile di cui sopra è accurata e prende in considerazione anche gli stanziamenti necessari a fronte di eventuali rischi e le eventuali svalutazioni di crediti o magazzino?
8. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che consenta di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario?
9. L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo, coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività?
10. L'impresa dispone di un piano di tesoreria che consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi?
11. L'impresa monitora la propria posizione finanziaria consultando gli esiti della Centrale Rischi della Banca d'Italia?
12. Esiste un sistema di controllo sulle attività sopra descritte, svolto da un soggetto indipendente?

Già rispondendo, insieme all'imprenditore, a queste poche domande, sarà possibile formulare una sintesi dello stato dell'arte e formulare suggerimenti per migliorare la situazione.

Conclusione

A conclusione di questo intervento vale la pena riflettere sul ruolo del commercialista consulente di impresa e sui suoi rapporti con le imprese clienti.

Se con quelle più organizzate potrà valutare percorsi di sviluppo e approfondimento, anche profittevoli, non potrà comunque esimersi dal dover affrontare il tema anche con le imprese più piccole e meno organizzate. In questi casi, per lavorare in modo efficace ed efficiente dovrà adottare soluzioni semplici ma non semplicistiche e riuscire a comunicarle nella modalità migliore.

Ancora una volta si torna sulla necessità di accelerare processi organizzativi all'interno degli studi professionali con l'adozione di scelte, non più differibili, indirizzate all'ottenimento di una maggiore efficienza organizzativa e di un ampliamento dell'offerta dei servizi.

Quella proposta dal Codice della crisi non è solo una sfida riservata al mondo delle imprese, ma coinvolge profondamente anche gli studi professionali che le assistono.

Aggiornato al 7.10.2022 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata